

# STATUTO

**C.S.A.**  
**Centro Piemontese di Studi Africani**

Fondato  
con Convenzione dell'1.8.1983  
Reg. 3.8.1983 n. 13476 da

Regione Piemonte  
Provincia di Torino  
Comune di Torino  
Università di Torino

Riconoscimento giuridico  
D.G.R. n. 9/24058  
del 19.10.1988

Sede Legale  
Provincia di Torino  
Via Maria Vittoria 12  
10123 TORINO

## **ARTICOLO 1**

E' costituito il Centro Piemontese di Studi Africani (CPSA) con sede in Torino, Via Maria Vittoria 12.

Il Centro, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di promuovere e sviluppare, in collaborazione con l'Università di Torino e con l'Istituto Italo-Africano, i rapporti culturali fra il Piemonte ed i Paesi Africani, di diffondere in Piemonte la conoscenza della storia, delle culture, lingue e arti africane e di stimolare e favorire lo studio degli ecosistemi dell'Africa.

Del Centro fanno parte come Enti fondatori la Provincia di Torino, la Regione Piemonte, il Comune di Torino e l'Università degli Studi di Torino. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono fare parte del Centro come soci promotori Enti e privati che ne facciano richiesta e che si impegnino, anno per anno, a versare contributi non inferiori al 5% del bilancio dell'anno precedente, come concorso al funzionamento del Centro e allo sviluppo della sua attività.

## **ARTICOLO 2**

Per attuare i propri fini, il Centro si propone di:

- promuovere, anche in collaborazione con altri Enti, pubblicazioni, convegni, conferenze, mostre d'arte, concerti, spettacoli ed altre consimili manifestazioni culturali che siano pertinenti alle finalità di cui all'Art. 1;
- collaborare con l'Università di Torino al potenziamento della ricerca e delle didattica nel campo dell'Africanistica; istituire borse di studio ed assegnare contributi per viaggi di studio e per partecipazione a convegni e congressi a favore di studiosi italiani e stranieri attivi in tale campo;
- costituire una biblioteca che raccolga le più importanti pubblicazioni su storia, cultura, arte, lingue ed ecosistemi dell'Africa;
- organizzare corsi e cicli di conferenze relativi alle culture e alle strutture sociali tradizionali e moderne, alle lingue, alla storia, alle arti, agli ecosistemi africani;
- organizzare corsi di lingue africane di particolare rilevanza pratica e culturale;
- stabilire accordi e stipulare convenzioni con Enti ed istituzioni regionali, nazionali ed estere, per l'attuazione dei propri fini istituzionali.

### **ARTICOLO 3**

Per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività elencate all'Art. 2, il Centro si avvale:

- dei fondi stanziati in base alle deliberazioni annuali assunte dagli Enti fondatori;
- dei contributi versati dai Soci promotori;
- dei contributi di amministrazioni statali, di enti e di privati;
- delle quote versate dai partecipanti ai corsi, del ricavato della vendita di pubblicazioni e di ogni altra attività istituzionale.

### **ARTICOLO 4**

Sono organi del Centro:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.

## ARTICOLO 5

Il Presidente del Centro è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza del Centro ad ogni effetto di legge;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e compie ogni attività che gli sia delegata dal Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla conduzione del Centro attraverso l'opera del Direttore;
- si avvale, per la guida culturale e scientifica del Centro, del Comitato Scientifico che egli stesso presiede.

Al Consiglio di Amministrazione compete:

- eleggere il Presidente;
- nominare il Direttore del Centro e fissarne la retribuzione;
- nominare i membri del Comitato Scientifico a norma dell'Art. 8;
- approvare il piano di attività predisposto dal Direttore e deliberare sulle proposte avanzate dal Comitato Scientifico;
- approvare i bilanci preventivo e consuntivo ed assumere ogni provvedimento amministrativo necessario per il funzionamento del Centro;
- deliberare sulle domande di associazione al Centro;
- procedere, su proposta del Presidente, all'assegnazione di borse e contributi;
- approvare i Regolamenti per il funzionamento del Centro;
- approvare eventuali modifiche del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione determina le indennità di carica della Presidenza, i gettoni di presenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, e gli emolumenti dei Revisori dei Conti.

## **ARTICOLO 6**

Il Consiglio di Amministrazione è formato da:

- due rappresentanti della Provincia di Torino, designati dal Consiglio Provinciale;
- due rappresentanti della Regione Piemonte, designati dal Consiglio Regionale;
- due rappresentanti del Comune di Torino, designati dal Consiglio Comunale;
- due rappresentanti dell'Università di Torino, designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- un rappresentante per ciascuno degli Enti soci promotori, designati dai rispettivi Consigli di Amministrazione.

Segretario del Consiglio è il Segretario generale della Provincia di Torino o funzionario direttivo da lui designato.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, con la presenza di almeno metà dei suoi membri. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per le incombenze di cui all'Art. 10 e in sessione straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia istanza almeno un terzo dei suoi membri.

## **ARTICOLO 7**

I Revisori dei Conti, in numero di tre, sono nominati uno dalla Provincia di Torino, uno dalla Regione Piemonte, uno dal Comune di Torino, e durano in carica tre anni. Revisori supplenti sono i Ragionieri Capo dei tre Enti. Il Collegio dei Revisori, nel corso della sua prima riunione, elegge un Presidente nel suo seno.

Il Collegio sottopone la sua relazione sul bilancio consuntivo al Consiglio di Amministrazione.

## **ARTICOLO 8**

Il Comitato scientifico è costituito dal Presidente del Centro che lo presiede, e da sei esperti, italiani o stranieri, nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente o del Direttore, avanti specifica competenza nei settori investiti dal programma di attività del Centro. Almeno tre di tali esperti devono essere scelti fra i docenti dell'Università di Torino che vi svolgano insegnamenti attinenti alle finalità del Centro.

Il Comitato Scientifico è chiamato ad esprimere il proprio parere sul piano di attività e sulla relazione di attività predisposte dal Direttore, come pure sulle proposte del Presidente relative all'istituzione di borse o alla concessione di contributi. Gli spetta altresì elaborare programmi integrativi o alternativi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato Scientifico prende parte il Direttore del Centro con voto consultivo e con funzioni di segretario.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni; tutti i suoi membri sono rieleggibili.

## **ARTICOLO 9**

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata di tre anni e, salvo quanto precisato nei Regolamenti del Centro, assolve ai seguenti compiti:

- predisporre il piano annuale di attività del centro e ne cura l'attuazione dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- cura l'amministrazione dei fondi ed allestisce, in accordo con il Presidente i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione annuale di attività del Centro;
- dirige la biblioteca e sovrintende all'esecuzione di tutte le iniziative culturali intraprese dal Centro;
- dirige il personale dipendente del Centro;
- è responsabile della custodia dei beni e dei materiali di proprietà del centro o ad esso affidato dai Soci e ne tiene l'inventario.

## **ARTICOLO 10**

L'esercizio finanziario del centro coincide con l'anno solare.

Il Consiglio di Amministrazione, in sessione ordinaria, approva entro il mese di giugno la relazione di attività e il bilancio consuntivo per l'esercizio precedente, corredato dalla relazione dei Revisori dei conti; entro il mese di dicembre approva il piano di attività ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

## **ARTICOLO 11**

In caso di scioglimento del Centro, tutti i fondi ed i materiali saranno devoluti all'Università di Torino.

## **ARTICOLO 12**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti.